

5804/96

PUBLIC 4 (DECLAR)

LIMITE

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
gennaio/febbraio 1996

Il presente documento contiene un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nei mesi di gennaio e febbraio 1996, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

ALLEGATI

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GENNAIO/FEBBRAIO 1996 -**

ATTO LEGISLATIVO DEFINITIVO	TESTO ADOTTATO	DICHIARAZIONI	VOTO
1900° Consiglio "Problemi economici e finanziari" - 22 gennaio 1996 Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di un trattamento tariffario favorevole all'importazione di determinate merci nelle zone franche di Madera e delle Azzorre, data la loro particolare destinazione	4001/96		
1901° Consiglio "Agricoltura" - 22 gennaio 1996 Regolamenti del Consiglio - regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 - regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve	4160/96 4161/96		
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna 1995/1996, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori	4230/96		
Decisione del Consiglio che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine	4412/96		
Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 3285/94 e n. 519/94 relativamente al documento uniforme di vigilanza comunitaria	4158/96		

Procedure scritte concluse il 16 febbraio 1996 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000) 1904° Consiglio "Affari generali" - 26/27 febbraio 1996 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE riguardo al riconoscimento della compensazione contrattuale da parte delle autorità competenti 1904° Consiglio "Agricoltura - 26 febbraio 1996 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati	PE-CONS 3618/95		
	PE-CONS 3617/95	1/96	
	PE-CONS 3619/95 + COR 1 (en)		
	4339/1/96 + COR 1 (i) + COR 2 (p) 4339/2/96 (fi)	2/96, 3/96, 4/96	
	PE-CONS 3602/96	5/96, 6/96, 7/96, 8/96, 9/96	Astensione P

DICHIARAZIONE 1/96

La Finlandia annette particolare importanza al programma d'azione concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria. A suo giudizio, un'ampia azione a promozione della salute ottiene risultati migliori e più durevoli di un approccio in termini esclusivamente patologici. Ci dovrebbe essere uno sforzo generale per influire sullo stile e sulle condizioni di vita della gente nella Comunità.

Il programma contempla finalità connesse alla patologia ma comporta anche un'azione intesa a prevenire altri problemi sanitari. Nell'Allegato sono specificamente menzionati il progetto di decisione concernente le malattie cardiovascolari, i problemi connessi all'alcool e i problemi di salute mentale che rivestono grande importanza per la sanità pubblica in Europa e che, singolarmente presi, hanno un'importanza analoga alle malattie per le quali l'Unione ha un suo proprio programma. E' quindi essenziale che questo programma sia attuato e che disponga di stanziamenti sufficienti.

DICHIARAZIONE 2/96

Allegato "Allegato II, punto 3, lettera a), i)"

La Commissione e il Consiglio dichiarano che il punto 3, lettera a), i) è inteso a contemplare tutte le forme di compensazioni contrattuali implicanti novazione, compresi quelli in cui la novazione si applica più di una volta, in modo da produrre un importo netto per ciascuna moneta e per ciascun giorno di valuta. Tuttavia, per soddisfare le condizioni per il riconoscimento della novazione, gli importi netti devono risultare da un accordo che crei un'unica obbligazione contrattuale sostituentesi alle precedenti obbligazioni contrattuali.

DICHIARAZIONE 3/96

Allegato "Allegato II, punto 3, lettera b)"

La Commissione, al fine di conseguire l'obiettivo principale della direttiva e cioè di eliminare il più possibile i rischi giuridici connessi con i contratti di novazione e con gli accordi di compensazione, invita gli Stati membri in cui la validità giuridica di tali contratti di novazione e accordi di compensazione non è ancora riconosciuta a adottare le disposizioni necessarie alla più rapida introduzione di tale riconoscimento.

DICHIARAZIONE 4/96

Allegato "Allegato II, punto 3, lettera b), secondo capoverso"

La Commissione dichiara che:

- vista la comune prassi di ricorrere a contratti e accordi tipo, il riconoscimento dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione da parte delle autorità competenti non implica che queste autorità debbano verificare ogni singolo contratto o accordo, e
- che una consultazione delle autorità competenti per il controllo della controparte di un contratto o accordo del genere dovrebbe aver luogo solo "se necessario", ossia se le autorità competenti dubitano della validità giuridica dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione in base al diritto applicabile sul territorio in cui la controparte ha la sede statutaria o se le loro informazioni in materia sono incomplete o superate.

DICHIARAZIONE 5/96

Dichiarazione della delegazione italiana

La delegazione italiana, pur esprimendo voto favorevole sul testo della direttiva, ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla rilevanza dei problemi - che si pongono attualmente, e che probabilmente si porranno ancor più in futuro a seguito dello sviluppo tecnologico - connessi alla questione delle licenze obbligatorie come unico meccanismo in grado di contenere l'eventuale insorgere di abusi di posizioni dominanti, non solo nei confronti di attività imprenditoriali concorrenti, ma anche, in particolare, nei riguardi dell'attività scientifica, di quella didattica e della libertà di informazione, che potrebbero subire eccessive limitazioni al loro ordinato sviluppo.

La delegazione italiana si attende pertanto che la Commissione svolga appieno il suo consueto compito di verifica in sede applicativa della direttiva e che formuli tempestive proposte di adeguamento all'evoluzione del settore e per la eliminazione di abusi.

DICHIARAZIONE 6/96

Dichiarazione della delegazione svedese

La Svezia è favorevole all'adozione della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche dati. La direttiva rappresenta un importante contributo all'armonizzazione delle norme in questo settore. Riteniamo tuttavia che la direttiva avrebbe dovuto essere formulata in modo da non escludere la riproduzione di banche dati elettroniche per uso personale. Secondo il parere svedese la direttiva avrebbe dovuto lasciare agli utenti la possibilità, in casi isolati, di effettuare singole riproduzioni della banca dati da utilizzare esclusivamente nel ristretto ambito familiare e privato. E' sempre stata una regola fondamentale nel diritto d'autore svedese che i titolari dei diritti non possano interferire nella sfera privata. E' vero che la diffusione di riproduzioni effettuate da privati arreca un danno economico ai titolari dei diritti, ma siffatta diffusione è già vietata da altre norme e secondo il parere svedese non c'è ragione di vietare tassativamente a chiunque, ad esempio, acquisti una banca dati di effettuare una riproduzione per uso proprio o dei suoi familiari.

DICHIARAZIONE 7/96

Dichiarazione della delegazione portoghese

Le banche dati sono uno dei principali strumenti del mercato dell'informazione che è ancora agli esordi.

La delegazione portoghese approva l'obiettivo finale della direttiva, ossia fornire una tutela efficace alle banche dati.

Conferire nuovi diritti esclusivi, tuttavia, non deve voler dire modificare fundamentalmente le condizioni di accesso a un prodotto essenziale come l'informazione.

La delegazione portoghese ritiene pertanto che la direttiva debba rispecchiare in modo più equilibrato gli interessi degli utenti e di alcuni settori specifici, come l'insegnamento e la ricerca.

Ritiene che, limitando maggiormente i poteri conferiti al produttore della banca dati, si venga più incontro a queste preoccupazioni, pur nel rispetto dell'obiettivo perseguito, ossia la creazione di un'industria europea di banche dati.

Pertanto, all'atto dell'adozione da parte del Consiglio della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche dati, la delegazione portoghese si asterrà dal voto.

DICHIARAZIONE 8/96

Dichiarazione della delegazione finlandese

La Finlandia approva e vota a favore dell'adozione della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche dati. Per certi aspetti però non si sono trovate soluzioni pienamente soddisfacenti per la Finlandia.

Innanzitutto la direttiva non è abbastanza chiara nella distinzione tra la banca dati tutelata e la scelta o la disposizione del contenuto da cui dipende la tutela della stessa. La Finlandia rileva che i considerando 15, 27, 35, 38, 39 e 58 non corrispondono completamente al contenuto degli articoli pertinenti della direttiva.

In secondo luogo la Finlandia ritiene che la direttiva avrebbe dovuto essere formulata in modo tale da non escludere la riproduzione per fini privati di banche dati elettroniche. Essa avrebbe dovuto specificare per lo meno che il legittimo acquirente della banca dati elettronica ha facoltà di riprodurla per poterla utilizzare, conformemente alla soluzione adottata nella direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per computer.

In terzo luogo la Finlandia avrebbe preferito che la direttiva lasciasse alle parti la libertà contrattuale totale a tutti gli effetti.

In quarto luogo si sarebbero dovuti definire con maggiore precisione gli atti soggetti a restrizioni ai sensi del diritto sui generis, in particolare l'estrazione.

Infine la Finlandia sottolinea l'importanza delle misure legislative dell'Unione europea nel settore delle banche dati.

DICHIARAZIONE 9/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 16, paragrafo 3

Nel contesto della relazione contemplata dall'articolo 16, paragrafo 3 la Commissione si impegna a valutare

- a)
l'opportunità di armonizzare maggiormente le deroghe al diritto d'autore ed al diritto sui generis, soprattutto alla luce del ricorso da parte degli Stati membri alle facoltà offerte al riguardo dalla presente direttiva;
- b)
le ripercussioni dell'articolo 15 sugli interessi rispettivi delle parti interessate.
